



COMUNE DI SEDICO

Provincia di Belluno

**REGOLAMENTO PER PREVENIRE L'INSORGENZA E
CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL FENOMENO DELLA
DIPENDENZA DAL GIOCO D'AZZARDO (COSIDDETTO
GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO) E PER LA DISCIPLINA
DELL'ATTIVITA' DI SALA GIOCHI E L'INSTALLAZIONE E
L'UTILIZZO DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 30.07.2018

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI GENERALI E FINALITA'

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti relativi:

- a) all'apertura, gestione, modificazione e cessazione delle attività economiche riconducibili alle «sale giochi», come tali intendendosi gli esercizi allestiti specificamente per lo svolgimento di giochi leciti in cui siano installati gli apparecchi da intrattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici previsti dall'art. 110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, ss.mm.ii.;
- b) all'installazione e all'utilizzo, negli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 T.U.L.P.S., degli apparecchi da intrattenimento menzionati alla lett. a) di cui sopra.

2. Attraverso la regolamentazione delle relative procedure, l'Amministrazione comunale intende temperare la libertà di iniziativa economica con la tutela della salute, dell'ordine pubblico e con le esigenze sottese all'ordinato assetto del territorio (ad esempio sotto il profilo viabilistico, del decoro urbano, dell'inquinamento acustico, ecc.). Nel rispetto della normativa vigente, si prefigge l'obiettivo di prevenire l'insorgenza e di contrastare la diffusione di fenomeni riconducibili al cd. gioco patologico, riducendo gli effetti pregiudizievoli – peraltro, già apprezzabili e documentati - per la salute pubblica, il risparmio familiare, la continuità affettiva e la serenità domestica, l'integrità del tempo di lavoro, la sicurezza urbana, il decoro e la viabilità; ciò al fine di limitare le conseguenze sociali dell'offerta di gioco su fasce di consumatori psicologicamente più deboli

Le previsioni del presente Regolamento si informano, in particolare, ai seguenti principi:

- a) tutela dei minori;
- b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione del benessere pubblico e nell'ottica di prevenire il gioco d'azzardo patologico;
- c) contenimento dei costi sociali, umani ed economici, derivanti dall'assiduità al gioco d'azzardo, con particolare riferimento alle ricadute negative che detta assiduità comporta nel contesto familiare e per la popolazione anziana, sia in termini di sovra-indebitamento (con possibile ricorso al prestito a usura) sia di autosegregazione dalla vita di relazione e affettiva;
- d) necessità di ridurre il danno derivante dalla sindrome da Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) e dalle ricadute negative che essa - oltre che in termini di ingente spesa sanitaria - determina nella dimensione privata, lavorativa e cittadina;
- e) tutela della sicurezza urbana, del decoro urbano, della quiete della collettività.

Le finalità sopra indicate devono essere temperate con la salvaguardia dell'iniziativa di impresa e della concorrenza, così come costituzionalmente stabilito.

L'Amministrazione Comunale, per tali finalità, si impegna a:

- contrastare l'insorgere di fenomeni devianti connessi al gioco d'azzardo, comprendendo anche l'utilizzo del web, promuovendo iniziative di informazione ed educazione, coordinate con le scuole e con le formazioni sociali che, in vario modo, sono interessate dalla problematica;
- individuare azioni dissuasive e di prevenzione nonché azioni di promozione e di agevolazione per gli esercizi pubblici "virtuosi";
- creare strumenti idonei per poter operare controlli continui al fine di impedire qualsiasi ipotesi di illecito;
- favorire forme di aggregazione sociale, iniziative nel tempo libero ed occasioni di confronto, per promuovere relazioni positive di crescita sociale nella propria comunità.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- *sala giochi*: il locale specificamente allestito per lo svolgimento del gioco lecito;

- *giochi leciti*: si considerano tali:

1. i giochi tradizionali (ad es. bocce, giochi da tavolo ecc.);
2. gli apparecchi o congegni da trattenimento: ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici ed elettronici destinati al gioco lecito, distinti in:

apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 lett. a) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi da trattenimento che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - A.A.M.S. e, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26/10/1972 n. 640 e ss.mm. si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze - A.A.M.S., nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi, e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina di monete. Le vincite computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75% delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lett. b) del T.U.L.P.S. : gli apparecchi da trattenimento che, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis, c. IV, del D.P.R. 26/10/1972 n. 640 e ss.mm., si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa;

apparecchi di cui all'art. 110 comma 7 lett. a) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tale caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;

apparecchi di cui all'art. 110 comma 7 lett. c) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica che non distribuiscono premi (ad es. videogiochi), per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro;

apparecchi di cui all'art. 110 comma 7 lett. c- bis) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;

apparecchi di cui all'art. 110 comma 7 lett. c-ter) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo e scopo;

- *apparecchi per l'esercizio del gioco d'azzardo*: gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, di cui è vietata l'installazione, che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai 100 euro, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.;

- *esercizi già autorizzati o autorizzabili ad installare apparecchi da intrattenimento*: sono quelli previsti dagli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S. tra cui:

- bar, caffè, ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
- alberghi e strutture ricettive assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);

- sale pubbliche da gioco (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
 - circoli privati ed enti assimilabili di cui al D.P.R. 4.4.2001, n. 235, che svolgono attività riservate ai soli associati, purchè in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
 - agenzie di raccolta scommesse ippiche e sportive ed altri esercizi titolari di licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.;
 - sale destinate al gioco del Bingo, di cui al D.M. delle Finanze 31/1/2000 n. 29 (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.);
- *superficie di somministrazione*: la superficie dell'esercizio attrezzata per il consumo sul posto di alimenti e bevande;
- *area separata*: area specificamente dedicata alla collocazione degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. , che deve essere opportunamente delimitata, segnalata e controllata e nella quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di 18 anni;
- *tabella dei giochi proibiti*: la tabella predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dall'Autorità competente al rilascio della licenza, che elenca oltre ai giochi d'azzardo anche quelli che il Questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonchè le prescrizioni ed i divieti che ritenga di disporre. Nella stessa è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse. Essa deve essere esposta in luogo visibile in tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da intrattenimento;
- *tariffa del biliardo*: il costo della singola partita - o quello orario - per il biliardo, che deve essere costantemente esposto per informarne i giocatori.

ART. 3 – PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare gli artt. 86, 88 110;
- Regolamento di esecuzione del TULPS approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- Art. 38, commi 1 e 5 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni della legge 04 agosto 2006, n. 248;
- Art. 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 38, comma 5, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella Legge 4 agosto 2006, n. 248;
- Art. 14 bis del D.P.R. 26/10/1972, n. 640 e successive modificazioni e integrazioni;
- L.R. 29/2007 "Disciplina dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande";
- Decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003 concernente l'individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6 e 7, del T.U.L.P.S. che possono essere installati in esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonchè le prescrizioni relative all'installazione di tali apparecchi;
- Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2007 "Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. che possono essere installati per la raccolta del gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici";
- Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22 febbraio 2010 "Disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT di cui all'art. 110, comma 6, lett. b del T.U.L.P.S.";
- Decreto del 27 luglio 2011 del Direttore Generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato con cui vengono determinati i parametri numerici per l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'art. 10, comma 6, del T.U.L.P.S. in esercizi commerciali ed altri;
- Legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- Legge Regionale 27 aprile 2015, n. 6, art. 20;
- Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 30, art. 54;

ART. 4 - INFORMAZIONE AL PUBBLICO E PUBBLICITA'

1. Nei locali autorizzati alla pratica del gioco deve essere esposto in modo chiaro ed in luogo ben visibile il relativo titolo autorizzativo (S.C.I.A., licenza, autorizzazione, ecc.) e la tabella dei giochi proibiti che menzioni altresì il divieto delle scommesse.

2. All'interno delle sale giochi e degli esercizi autorizzati a detenere apparecchi da gioco di cui all'art. 110, c. 6, T.U.L.P.S. deve essere esposto in modo chiaro ed in luogo ben visibile un cartello che ne indichi il divieto di utilizzo ai minori di 18 anni. Tale divieto deve essere chiaramente riportato anche all'esterno dei summenzionati apparecchi o congegni. I titolari sono altresì tenuti ad informare del divieto di gioco i minori e a controllare che tale divieto sia rispettato mediante esibizione di un documento di identità, qualora sussista il dubbio relativo all'età dell'utilizzatore.

3. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'art. 110, cc. 6 e 7, T.U.L.P.S. debbono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio. Debbono essere altresì esposte, in modo chiaro e visibile al pubblico, le informazioni relative agli importi totali delle vincite, al costo della partita, al funzionamento del gioco, alle regole che presiedono alla formazione delle combinazioni vincenti ed alla distribuzione dei premi, ivi espressamente ricomprese le percentuali di probabilità di vincita riferite ad ogni singolo gioco.

4. Le insegne, le vetrine esterne o interne, le vetrofanie, le tabelle e i cartelli affissi e comunque tutti gli avvisi al pubblico devono essere scritti in lingua italiana. E' consentito l'uso di lingue straniere, purché alla lingua italiana sia dato comunque il primo posto, con caratteri più appariscenti.

5. Ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 6/2015, i titolari di sale da gioco e di esercizi commerciali, in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo, sono tenuti:

- a) ad esporre in luogo visibile e accessibile al pubblico il cartello informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al G.A.P. e il test di autovalutazione e verifica del rischio da dipendenza da gioco d'azzardo di cui al comma 4, lettera d) del medesimo art. 20 della predetta legge regionale;
- b) a non pubblicizzare con cartelli od altre modalità all'esterno e all'interno dei locali le eventuali vincite conseguite.

6. Le sale giochi e gli esercizi autorizzati a detenere apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna o in messaggi pubblicitari il termine «Casinò», in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiamino -anche in maniera indiretta e/o mediata- il concetto di gioco d'azzardo.

7. In ogni caso è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco e di attrazione che violi l'art. 7, cc. 4, 4 bis e 5, d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla l. 8 novembre 2012, n. 189, nonché la concessione di spazi pubblicitari istituzionali e l'attività di comunicazione istituzionale per pubblicizzare i giochi che prevedono vincite di denaro.

8. E' vietata l'installazione degli apparecchi di cui all'art. 110, cc. 6 e 7, T.U.L.P.S., all'esterno dei locali autorizzati all'esercizio del gioco.

9. Onde prevenire l'insorgenza e contrastare la diffusione di fenomeni riconducibili al cd. gioco patologico, i titolari di sale da gioco e di esercizi autorizzati a detenere apparecchi da

intrattenimento con vincita in denaro sono tenuti ad esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, materiale informativo predisposto dalla aziende sanitarie locali diretto a evidenziare i rischi connessi al gioco e a segnalare la presenza sul territorio di servizi (anche privati) di assistenza e cura specificamente dedicati a persone con patologie correlate al G.A.P.

ART. 5 - LOCALIZZAZIONI

1. L'ubicazione dei locali destinati a sale giochi e degli esercizi alle stesse assimilati (secondo quanto previsto dall'art. 54, c. 3, L.R. n. 30/2016) è regolamentata dagli strumenti di pianificazione comunale. Fino all'adeguamento di questi ultimi alle previsioni dell'art. 54, c. 5, L.R. n. 30/2016, trova applicazione il successivo comma 10 del medesimo art. 54.

2. Secondo quanto previsto dall'art. 20, c. 3, lett. a), L.R. n. 6/2015, e per le specifiche finalità ivi previste, nel perseguimento degli obiettivi di ordine generale che informano il presente Regolamento, è vietata l'apertura di nuove sale giochi e/o la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo in locali che distino meno di 500 metri dai seguenti luoghi sensibili:

- a) istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado;
- b) centri giovanili, ivi espressamente ricompresi patronati ed oratori;
- c) impianti sportivi;
- d) luoghi di culto e cimiteri;
- e) ospedali, cliniche e luoghi di cura;
- f) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socioassistenziale, strutture ricettive per categorie protette;
- g) giardini, parchi e spazi pubblici;
- h) siti museali, centri culturali, biblioteche e centri civici;
- i) sportelli bancari e postali, bancomat, agenzie di pegno e cd. «compro oro»;
- j) caserme, aree a servizi, sedi di associazioni sportive e di volontariato ed ogni altro luogo di particolare valore civico;
- k) stazioni ferroviarie, tranviarie ed autostazioni.

3. La distanza di cui al comma 2 è misurata sul percorso pedonale più breve, secondo il Codice della Strada, che collega i rispettivi punti di accesso più vicini tra loro.

4. Il rispetto delle distanze dai luoghi sensibili di cui al presente articolo è richiesto, oltre che per l'apertura di nuovi centri di scommesse e di nuovi spazi per il gioco con vincita in denaro, anche per il trasferimento di sede di tali strutture, nonché per ogni nuova installazione.

5. Ai fini della verifica del rispetto delle previsioni limitative all'apertura di esercizi per il gioco contenute nella normativa statale e regionale e nella presente disciplina regolamentare, si considera nuova installazione:

- l'entrata in esercizio ovvero il collegamento di nuovi apparecchi idonei per il gioco lecito alle reti telematiche dell'AAMS in data successiva a quella di entrata in vigore del presente regolamento

Non si considerano nuova installazione:

- il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi per il gioco;

- la sostituzione degli apparecchi per vetustà o guasto, nel corso di validità del contratto relativo all'utilizzo di apparecchi per il gioco già legittimamente installati.

6. I locali devono risultare sorvegliabili, ai sensi dell'art. 153 del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S

7. La sala giochi non deve essere comunicante con un pubblico esercizio, con un circolo o con qualsiasi altro esercizio commerciale o attività;

8. Al fine di contenere l'offerta complessiva di gioco pubblico nel territorio comunale, l'installazione di apparecchi per il gioco non è consentita:

- nei locali di proprietà del Comune o in gestione dell'Amministrazione Comunale e delle società partecipate;

- negli esercizi situati su area pubblica rilasciata in temporanea concessione, compresi i dehor seppur debitamente autorizzati.

Art. 6 – ATTIVITA' DI PREVENZIONE, DI INFORMAZIONE E INCENTIVI ALLE BUONE PRATICHE

1. Al fine di informare e prevenire, il Comune si impegna a:

-pubblicizzare nel proprio sito notizia di comportamento virtuoso di quei locali che decidessero di rimuovere gli apparecchi di gioco con vincite in denaro o quelli che intendano non utilizzarli;

-istituire il marchio con logo "Bar no slot – o slot free - comune di Sedico";

-promuovere, nell'occasione dell'apertura di nuovi esercizi, adeguata formazione in collaborazione con le Istituzioni, le Associazioni di Volontariato e di categoria, al fine di acquisire, da parte dei futuri esercenti, la consapevolezza dei rischi connessi a forme compulsive di dipendenza patologica.

2. Ai titolari di locali che rinuncino all'installazione o che provvedano alla disinstallazione di apparecchiature di intrattenimento con vincite in denaro potranno essere concesse inoltre agevolazioni e altre forme premianti da stabilirsi con apposita delibera del competente Organo Comunale.

Art. 7 - ORARI

1. Secondo quanto previsto dall'art. 20, c. 3, lett. a), L.R. n. 6/2015 e per le specifiche finalità ivi previste, nel perseguimento degli obiettivi di ordine generale che informano il presente Regolamento, l'orario delle sale giochi è fissato dalle ore 9:30 alle ore 12:30, dalle ore 14:30 alle ore 17:30 e dalle ore 19:30 alle ore 22:00 di tutti i giorni, compresi i festivi.

2. Gli apparecchi di cui all'art. 110, c. 6, lett. a), T.U.L.P.S, installati presso gli esercizi autorizzati osservano il medesimo orario.

3. Resta salva -ricorrendone i presupposti di legge- la possibilità di disporre con apposita ordinanza sindacale la riduzione dell'orario di apertura al pubblico ovvero di funzionamento degli apparecchi, anche per singole attività.

4. Per i locali di cui al comma 1, lett. a) dell'art.1- **AMBITO DI APPLICAZIONE PRINCIPI GENERALI E FINALITA'** che, all'entrata in vigore del presente regolamento, si trovino all'interno della fascia interdotta di 500 metri, l'orario di cui al comma 1 è così fissato: dalle ore 10:00 alle ore 12:30, dalle ore 14:30 alle ore 17:30 e dalle ore 19:30 alle ore 22:00 di tutti i giorni, compresi i festivi.

5. Gli apparecchi di cui all'art. 110, c. 6, lett. a), T.U.L.P.S, installati presso esercizi autorizzati che, all'entrata in vigore del presente regolamento, si trovino all'interno della fascia interdetta di 500 metri, l'orario di cui al comma 2 è così fissato: dalle ore 10:00 alle ore 12:30, dalle ore 14:30 alle ore 17:30 e dalle ore 19:30 alle ore 22:00 di tutti i giorni, compresi i festivi.

Gli stessi apparecchi nelle ore di "non funzionamento" devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio.

ART. 8 - SANZIONI

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono sanzionate ai sensi delle vigenti leggi statali e regionali.

2. Le ulteriori violazioni sono punite con la sanzione pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro, fermo restando, nel caso di collocazione degli apparecchi di cui all'art. 110, c. 6, lett. a), T.U.L.P.S. ad una distanza inferiore a quella prevista dall'ART. 5 - LOCALIZZAZIONI, l'obbligo di immediata rimozione degli stessi.

3. La vigilanza sul rispetto delle previsioni contenute nel presente Regolamento è di competenza della Polizia Locale e delle altre forze dell'ordine.

4. Gli atti di accertamento e il procedimento sanzionatorio sono disciplinati dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689. Ai sensi dell'art. 13 della citata Legge, gli organi di cui al comma 1 possono, per l'accertamento delle violazioni, procedere a rilievi fotografici e ad ogni altra operazione tecnica necessaria.